



Comune di Gioi

Provincia di Salerno

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 20/03/2025

OGGETTO:	APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2025 - AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (POIAO) 2025-2027. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.
-----------------	--

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **venti** del mese di **marzo**, alle ore **16:30**, presso la Casa Comunale, sotto la presidenza della Dott.ssa Maria Teresa Scarpa nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Scarpa Maria Teresa	Si	
Vicesindaco	Palladino Antonio	Si	
Assessore	Gogliucci Carmelo Lucio	Si	

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Comunale, Dott.ssa Emanuela Antuoni;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che l'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 ha introdotto nell'ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) con lo scopo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendoli in un unico atto;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30.06.2022, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.06.2022, adottato ai sensi dell'art. 6, co. 6, del D.L. 80/2021 che ha definito il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione ed ha approvato lo schema "tipo" di PIAO;

CONSIDERATO CHE:

- il citato decreto ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022 concernente la *definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni con meno di 50 dipendenti, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3,4, e 5 del decreto stesso e ciascuna sezione è, a sua volta, ripartita in sottosezioni di programmazione;*
- *per gli enti con meno di 50 dipendenti che adottano il PIAO in modalità semplificata non è obbligatoria la compilazione delle sottosezioni 2.1. - Valore pubblico e 2.2. - Performance, nonché della sezione 4 - monitoraggio;*

RILEVATO DUNQUE CHE anche per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, i precedenti adempimenti connessi al Piano triennale dei fabbisogni di personale vengono meno, in quanto assorbiti dalla apposita sezione del PIAO;

CONSIDERATO CHE l'art. 8 del D.M. 132/2022 ha sancito una precisa scansione temporale, in virtù della quale l'approvazione del PIAO deve intervenire successivamente a quella del bilancio di previsione (prevedendo rispettivamente che «[I]l Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto» e che «[I]n ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci»);

RILEVATO CHE, nelle more di approvazione del PIAO 2025/2027, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, risulta comunque necessario approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027, propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

DATO ATTO CHE il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale verrà inserito nella corrispondente sezione del P.I.A.O. 2025/2027, di cui costituisce aggiornamento;

RICHIAMATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:

- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti;
- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999, n.68";

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 stabilisce che:
“1. Le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO:

- dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 in materia di acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato;
- dall'accertamento delle condizioni di soprannumero e di eccedenza dovute a ragioni finanziarie e a ragioni funzionali;
- dal D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
- dal disposto dell'art. 3, comma 101, della L. n. 244/07, il quale stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
- dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27/03/2015 relativa all'attuazione della mobilità per interscambio o compensazione;
- dall'art. 16, comma 1 *quater* del d.l. 113/2016, il quale così statuisce: “all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, nel quale si legge testualmente:
“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere

aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

RICHIAMATO il principio della programmazione economico-finanziaria pluriennale, il quale prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nell'ambito di detta programmazione, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

CONSIDERATO che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D. Lgs n. 75/2017, ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo, da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali;

DATO ATTO CHE:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

- in data 08 maggio 2018 sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le suddette Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che, dunque, in precedenza l'ordinamento affidava un ruolo centrale alla dotazione organica, quale base e al contempo limite invalicabile, per la programmazione degli interventi e che ora tale strumento scompare quasi completamente dal panorama normativo, venendo totalmente soppiantato dal piano del fabbisogno.

ACCERTATO che le facoltà assunzionali sono definite dal D.l. 30 aprile 2019 n. 34, “Decreto crescita”, che all'art. 33 c.2 prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

ATTESO, pertanto, che il fulcro centrale della “nuova” normativa va ricercato nella diversa regola (assunzionale) rispetto al passato, che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

VERIFICATO che, secondo il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2020:

- ai sensi dell'art. 3 del citato DPCM, il Comune di Gioi rientra nella lett. b);

- ai sensi dell'art. 4 tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Gioi è il

28,6%, rispetto alle entrate correnti;

- ai sensi dell'art. 6, tabella 3, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale del Comune di Gioi è il 32,6%;

CONSIDERATO che il Comune di Gioi, in base ai calcoli effettuati dall'ufficio finanziario, presenta un rapporto spese di personale / media entrate correnti pari al **18,46%** come da prospetto di calcolo della capacità assunzionale, allegato alla presente;

VERIFICATO, pertanto, che il **tetto massimo di spesa sostenibile complessivamente considerata per il Comune di Gioi nell'anno 2025 è pari ad euro 240.869,86.**

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito con legge 122/2010) il quale ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni - dall'anno 2011 - di contenere la propria spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato, di somministrazione, di formazione e lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 per le stesse finalità. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009... *Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009*".

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"*.

DATO ATTO che il Comune di Gioi non ha sostenuto, in nessuno dei due periodi considerati dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile e che, per far fronte a un servizio essenziale attinente alla gestione dell'ufficio finanziario e tributi, a copertura temporanea del posto di istruttore direttivo contabile (rimasto vacante per pensionamento del dipendente), ha reclutato, nell'anno 2016, 1 unità - profilo professionale "istruttore direttivo contabile", cat D., con contratto a tempo determinato e part time (12 ore settimanali) ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L., per una spesa pari ad € 16.979,91, che, ai sensi della deliberazione n. 29/2012/PAR della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia (come pure, successivamente, la delibera n. 1/SEZAUT/2017/QMIG2 - Sezione Autonomie), costituisce il parametro finanziario per gli anni successivi;

RICHIAMATA la recentissima deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG6 del 30 luglio 2018, con cui si è stabilito il principio secondo cui *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"*. A parere della sezione centrale, quindi, il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 296/2006, i quali, viepiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati da una spesa storica modica, pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile;

RITENUTO che tale principio sia applicabile anche nell'ipotesi in cui l'ente privo del riferimento della spesa storica nell'anno 2009 (o nel triennio 2007/2009) abbia individuato *ex novo* il parametro finanziario per gli anni successivi, come da delibera n. 1/SEZAUT/2017/QMIG2 - Sezione Autonomie;

CONSIDERATO che il Comune di Gioi, con l'approssimarsi della stagione estiva, si trova a dover fronteggiare

un aumento dei carichi di lavoro, in considerazione del notevole incremento della popolazione, nonché dello svolgersi di varie manifestazioni turistiche, ricreative e culturali che rappresentano rilevanti poli di attrazione per il territorio comunale;

ATTESO che, per queste esigenze, appare necessario potenziare il servizio di vigilanza nella stagione estiva, posto che esso è svolto da una sola unità in servizio, peraltro a tempo parziale, che non riesce materialmente a soddisfare le esigenze di controllo dell'intero territorio, che richiede una presenza costante da parte della Polizia Locale anche nella frazione di Cardile;

PRESO ATTO che le somme utilizzate per l'assunzione di cui trattasi sono assoggettate all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 con la possibilità per l'ente di superare il limite previsto per il lavoro flessibile "per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale".

RILEVATO che, come da comunicazioni dell'area tecnica (prot. 557/2025) e dell'area amministrativa-finanziaria (prot. 586/2025), non risultano eccedenze di personale e che, quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che il Comune di Gioi:

- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n.114/2014;
- ha approvato, con D.G.C. n. 72 del 16/12/2021, il Piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024 in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006), in corso di aggiornamento per il triennio 2025-2027, quale sottosezione del PIAO 2025;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

VISTA l'allegata nota prot. n. 605 del 07/02/2025, con la quale il Responsabile del servizio finanziario attesta il rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027, del Piano occupazionale per l'anno 2025, nonché alla programmazione di spesa per lavoro flessibile per l'anno 2025, così come riportato nella parte dispositiva del presente atto, dando atto che dal fabbisogno di personale così come programmato discende la nuova dotazione organica di questo ente, intesa quale riflesso diretto del fabbisogno programmato;

PRECISATO che il presente provvedimento

- ✓ costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2025-2027, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;
- ✓ costituisce aggiornamento della sottosezione di programmazione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

CONSIDERATA la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione di fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs.n.118/2011;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti con verbale n. 20 del 19 marzo 2025, acquisito al n. 1304/2025 di protocollo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei servizi interessati, ai sensi

dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Comune di Gioi rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un rapporto spese di personale/media entrate correnti (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al **18,46%**, come da allegato prospetto di calcolo della capacità assunzionale e che tale indice è:

- inferiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art. 4 (28,6%);
- inferiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art. 6 (32,6%);

DI DARE ATTO che il tetto massimo di spesa sostenibile complessivamente considerata per il Comune di Gioi nell'anno 2025 è pari ad euro 240.869,86;

DI APPROVARE, alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2025/2027 ed il piano assunzionale per l'anno 2025, come di seguito:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

Anni 2025/2026/2027: nessuna assunzione, se non a seguito di un adeguamento delle previsioni di fabbisogno di personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di questo Ente e tenuto conto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

Anno 2025:

- n. 1 unità con profilo professionale di "Agente di P.M.", ex cat. C (ora Area Istruttori), con contratto part-time al 50% (18 ore settimanali), per esigenze stagionali e/o straordinarie, con contratto a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) per il periodo 15.06.2025 - 15.09.2025;

DI DARE ATTO che dal fabbisogno di personale così come programmato discende la nuova dotazione organica di questo ente, che, pertanto, si approva;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nel valore medio del triennio 2011 - 2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l'art.1 comma 557- *quater* della legge 296/2006;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento

- costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2025-2027, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;
- costituisce aggiornamento della sottosezione di programmazione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO - 2025-2027;

DI DARE ATTO che:

✓ sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. n. 165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;

✓ la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa;

✓ il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DI INCARICARE il responsabile dell'area finanziaria per la trasmissione del presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017,

secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;

DI DICHIARARE, con separata e conforme votazione, il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

SULLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE RECANTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2025 - AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (POIAO) 2025-2027. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.

SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI:

In merito alla regolarità tecnica, concernente la regolarità dell'istruttoria, la validità della proposta anche sul piano fattuale, tecnico - giuridico e della correttezza dell'azione amministrativa in rapporto ai programmi approvati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147-bis del TUEL, il sottoscritto esprime parere: **Favorevole**

Gioi, 11/02/2025

Il Responsabile del Servizio
Nicoletti Antonio

Sui profili di regolarità contabile concernenti la verifica dei riflessi, diretti ed indiretti, sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 97 del TUEL, in assenza del responsabile del servizio interessato e nei limiti delle proprie competenze, il sottoscritto esprime parere: **Favorevole**

Gioi, 11/02/2025

Per il Responsabile del Servizio Finanziario
Nicoletti Antonio

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto come segue:

<i>Il Sindaco</i>	<i>Il Segretario Comunale</i>
<i>Dott.ssa Maria Teresa Scarpa</i>	<i>Dott.ssa Emanuela Antuoni</i>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA CHE

La presente deliberazione n. **19** del **20/03/2025** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Gioi, **20/03/2025**

Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Antuoni

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione **19** del **20/03/2025**, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. n°267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **27/03/2025** al numero **104**

Il Responsabile della pubblicazione
Dott.ssa Emanuela Antuoni